

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori VENANZETTI, PINTO Biagio e CARTIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 MARZO 1984

Norme integrative dell'ordinamento dello stato civile, di cui al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, riguardanti le nascite che avvengono negli stabilimenti ospedalieri pubblici

ONOREVOLI SENATORI. — Già con la legge 12 febbraio 1968, n. 132, gli enti ospedalieri sono diventati presidi al servizio di un numero, spesso elevato, di Comuni; situazione questa che si è ancor più estesa con l'istituzione del servizio sanitario nazionale di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Sulla base di leggi regionali, inoltre, i Comuni hanno provveduto, o stanno provvedendo, alla ristrutturazione dei presidi ospedalieri esistenti con una diversa distribuzione e destinazione delle divisioni e/o reparti dei complessi edilizi, più rispondenti all'uso preposto, cercando di ottenere con minor spesa il maggior risultato economico e funzionale.

In numerosi casi questa diversa distribuzione ha riguardato la divisione di ostetricia-ginecologia. Ne consegue, e sempre più ne conseguirà, che le nascite vengono registrate

presso gli uffici di stato civile del Comune nel quale ha sede lo stabilimento ospedaliero provocando rilevazioni statistiche distorte in ordine, ad esempio, al saldo nascite-decessi o ad altri elementi di carattere demografico.

Ma il problema che è più avvertito dalla popolazione di molte zone del nostro Paese è il desiderio di veder conservata una non trascurabile tradizione culturale e sociale, quale quella di far coincidere il luogo di nascita dei figli con il Comune di residenza dei genitori.

Non sembra ai proponenti che si tratti di tradizione anacronistica o di pura o prevalente impronta campanilistica.

Il disegno di legge in oggetto intende consentire, qualora i genitori ne facciano esplicita richiesta, di attribuire al neonato quale Comune di nascita per gli effetti legali quel-

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

lo di residenza dei genitori o della madre, nel caso che gli stessi abbiano residenza in Comuni diversi.

A tal fine si provvede ad integrare con un articolo 71-*bis* le disposizioni dell'ordinamento dello stato civile relative alla tenuta degli atti di nascita, sancite dal regio decre-

to 9 luglio 1939, n. 1238. Approvando il presente disegno di legge si otterrebbe inoltre il risultato di non gravare eccessivamente gli uffici di stato civile dei Comuni sede dell'ente ospedaliero e di rendere più agevole la richiesta ed il rilascio dei certificati di nascita.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Al titolo V, capo II, del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull'ordinamento dello stato civile, dopo l'articolo 71, è aggiunto il seguente:

« Art. 71-bis. — Su richiesta dei genitori, la nascita avvenuta in uno stabilimento ospedaliero pubblico si considera, a tutti gli effetti di legge, come avvenuta nel Comune di residenza dei medesimi.

In questo caso la dichiarazione di nascita, di cui all'articolo 67, si deve fare all'ufficiale dello stato civile del Comune ove hanno la residenza i genitori.

Nel caso che i genitori abbiano la residenza in Comuni diversi, la dichiarazione di nascita deve essere presentata all'ufficiale di stato civile del Comune nella cui anagrafe è iscritta la madre del neonato.

Dall'atto di nascita debbono risultare:

a) l'indicazione dell'ospedale nel quale la nascita è avvenuta;

b) l'indicazione del Comune di residenza dei genitori o della madre, che diviene luogo legale di nascita del neonato ».

Art. 2.

Per far constare nell'atto di nascita quanto stabilito dalla norma di cui all'articolo precedente, il Ministro di grazia e giustizia, con proprio decreto, stabilirà le formule idonee entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 3.

Per i nati successivamente all'entrata in vigore della presente legge, l'indicazione del Comune di nascita, in tutti gli atti delle anagrafi della popolazione residente, previste

dalla legge 24 dicembre 1954, n. 1228, viene effettuata, nel caso di richiesta da parte dei genitori, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 71-*bis* inserito nel regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, dal precedente articolo 1.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore sessanta giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.